



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le  
Corti d'Assise d'Appello**

**Biennio 2020/2021**

**IL SINDACO**

Visto l'art. 21 della legge n. 287 del 10 Aprile 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

**INVITA**

tutti i cittadini interessati e residenti nel territorio del comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio di Segreteria del comune o scaricabili dal sito istituzionale [www.comune.sangiuseppejato.gov.it](http://www.comune.sangiuseppejato.gov.it) e dovranno pervenire entro e non oltre il **31 luglio** corrente anno.

San Giuseppe Jato li

**18 APR. 2019**



**Estratto della legge 10 aprile 1951 n. 287**

**Art. 9** – I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- b) Buona condotta morale
- c) Età non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado

**Art. 10** – I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

**Art. 12** – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI**  
**DEI GIUDICI POPOLARI**  
**Biennio 2020/2021**

**Al Sig. Sindaco del comune di**  
**San Giuseppe Jato**

**OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono  
\_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ cittadino italiano, di  
buona condotta morale, in possesso dei diritti civili e politici, di professione  
\_\_\_\_\_ in possesso del titolo di  
studio di \_\_\_\_\_ conseguito nell'anno \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ ritenendo di essere in possesso di tutti requisiti  
stabiliti dalla normativa per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari (\*)

- per le CORTI DI ASSISE  
 per le CORTI DI ASSISE DI APPELLO

**CHIEDE**

l'iscrizione in tali elenchi.

San Giuseppe Jato li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

In allegato si trasmettono:

- Copia documento di identità
- Copia del diploma



LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287

**Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

- a mezzo posta all'indirizzo: AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO via Vittorio Emanuele, 143;
- all'indirizzo pec: [comunessangiuseppejato@pec.it](mailto:comunessangiuseppejato@pec.it)